SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1953

(12ª Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie » **(203)** *(D'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri)* *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 192, 194
MOTT, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 194
TRABUCCHI, *relatore* 192

« Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953 » **(236-*Urgenza*) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 185, 188, 191, 192
ASARO 187
BRACCESI 192
CORTI 189
GIACOMETTI 187
JANNACCONE 188
PESENTI 190
RESTAGNO 188
TOMÈ 187, 188
TRABUCCHI, *relatore* 186, 187, 191
VALENZI 192
VALMARANA 187
ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 187, 189

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Pesenti, Restagno, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi, Valenzi e Valmarana.

Sono presenti i senatori Asaro e Corsini in sostituzione dei senatori Fortunati e Minio a sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

Sono presenti altresì i Sottosegretari di Stato per il tesoro Zotta e per le finanze Mott.

MINIO, *Segretario, legge il provesso verbale della riunione precedente che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953 » (236-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953 ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione su questo disegno di legge fu sospesa in attesa che la 2ª Commissione permanente facesse conoscere il suo parere.

La 2ª Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha ora trasmesso il seguente parere:

« La 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ritiene giusto che

in conformità e per le stesse ragioni che inducono alla concessione di un miglioramento economico a tutti i dipendenti statali, si proceda ad un miglioramento economico a favore dei magistrati.

« Rileva peraltro come il provvedimento nella sua struttura si ispiri a concetti in contrasto col principio del così detto sganciamento della Magistratura. Ciò e in quanto attiene alla misura dell'aumento e al modo di calcolarlo: per quanto attiene alla misura dell'aumento perchè si propone di concedere lo stesso aumento, in cifra assoluta, che viene concesso alle altre categorie e che sarebbe stato concesso ai magistrati ove non fosse intervenuto lo sganciamento; per quanto attiene al modo di calcolarlo, perchè indirettamente e implicitamente si introduce nell'unica voce, nella quale si riassume il trattamento economico dei magistrati, una divisione analoga a quella che si ha per il calcolo della tredicesima mensilità delle altre categorie.

« Nè vale osservare in contrario che la legge 24 maggio 1951, n 392, ha mantenuto con l'articolo 14 una possibilità di equiparazione e di richiamo ai gradi preesistenti. Tale articolo non può essere inteso per vero che come semplice riferimento, e comunque si riferiva a prestazioni al di fuori della voce " stipendio " senza scardinare in alcun modo il concetto fondamentale della legge.

« La Commissione ritiene pertanto che il miglioramento debba essere concesso con un criterio di autonomia.

« In ordine alla misura del miglioramento la Commissione non è in grado di rendersi conto esattamente dell'ammontare di quello proposto; ma, tenendo presente la proporzione dell'ammontare della spesa globale per i magistrati dell'ordine giudiziario ed assimilati — che è di circa 10 miliardi — e la somma prevista per la copertura, ritiene non andare errata calcolando il miglioramento nel 2 per cento sul complesso dello stipendio annuale, pari al 24 per cento sullo stipendio mensile, e cioè a meno di un quarto di una mensilità.

« Ritiene che più equo sarebbe invece, senza con ciò andare contro la esclusione dei magistrati dalla 13ª mensilità, e come conseguenza della fusione dei due elementi, quello della misura proporzionale del miglioramento per le altre categorie e l'applicazione di esso all'unica ed inscindibile voce della retribuzione dei magistrati, che il miglioramento economico debba ragguagliarsi a mezza mensilità dello stipendio percepito da ogni magistrato (escluse naturalmente tutte le voci che a particolari gradi di essi o a persone singole siano corrisposte) ».

TRABUCCHI, *relatore*. Il Ministero di grazia e giustizia ha presentato questo disegno di legge che concerne miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953 contemporaneamente a quello relativo al miglioramento per gli statali.

Come i colleghi ricorderanno, i magistrati non hanno avuto l'anticipo sulla 13ª mensilità perchè essi non hanno la 13ª mensilità, essendo il loro stipendio annuo divisibile in dodici mensilità. Oggi siccome quell'acconto si trasforma per gli altri dipendenti statali in aumento, per rendere possibile la concessione integrale della 13ª mensilità, i magistrati richiedono una cifra uguale a quella che riscuotono gli altri impiegati statali in base alla legge da noi già approvata, ragguagliando i magistrati secondo il riferimento ai gradi gerarchici fissato nell'articolo 14 della legge 24 maggio 1951, n. 392. Naturalmente ciò che lascia perplessi in questo provvedimento è il fatto che lo stipendio dei magistrati già comprende la 13ª mensilità. Quindi oggi se si desse loro, come consiglia la 2ª Commissione, la mezza mensilità dello stipendio attuale si darebbe ai magistrati proporzionatamente più di quello che si dà agli altri dipendenti statali.

D'altra parte, la somma che è divisa per 12 si considera come stipendio, e i magistrati osservano che, anche se hanno uno stipendio lievemente superiore, il loro non è più un trattamento economico così largo da non aver bisogno di questo miglioramento che si dà in fondo a tutti.

Le varie tesi in proposito si possono così riassumere: la tesi esclusivista, cioè che i magistrati non devono avere alcun miglioramento, la tesi del Ministro del tesoro, favorevole alla concessione di una mezza mensilità, equi-

parando gerarchicamente i magistrati agli altri impiegati; la tesi della 2ª Commissione, anch'essa incline alla concessione di una mezza mensilità, ma sulla base del trattamento economico della Magistratura.

VALMARANA. Sarei contrario a questi miglioramenti, anche per tenere ben fermo il principio dello sganciamento dei magistrati dal resto dei dipendenti statali, al quale la Magistratura ha tanto tenuto per ragioni di prestigio.

Tutto considerato però aderisco a quanto propone il Ministro del tesoro.

GIACOMETTI. Sono favorevole anch'io a questo disegno di legge.

ASARO. Sono d'accordo che anche ai magistrati venga dato questo acconto. Con soddisfazione mia e di molti colleghi, vedo oggi fortunatamente superati gli equivoci generati anche dalla dizione riguardante questo acconto, che cioè si tratti di un acconto sulla 13ª mensilità, oppure di un acconto su miglioramenti economici.

Volevo far notare che proprio l'articolo 14 della legge 24 maggio 1951 prevede il riferimento ai gradi gerarchici soltanto agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che presuppongono le distinzioni di grado. Comunque ritengo sarebbe meglio che si parlasse di corresponsione al personale della Magistratura di un acconto, equivalente alla metà della mensilità, indicando le cifre in una apposita tabella da allegare alla stessa legge. In questa maniera sarei più tranquillo perchè implicitamente verrebbe così riconosciuto il principio che questi emolumenti, che saranno corrisposti agli statali ed anche al personale della Magistratura, non hanno niente a che fare con la questione della 13ª mensilità.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Circa la possibilità di introdurre una tabella di questo genere, bisogna che si pronunci in senso sostanziale, la Commissione di giustizia, e nel senso formale-tecnico, cioè dal punto di vista della compilazione matematica, la Commissione di finanza. Forse io, per la mia completa inesperienza di formulazione di tabelle, non sono il più indicato a rispondere. Penso però che questa questione possa superarsi con un'altra considerazione: da quanto ho potuto comprendere dalla lettura del parere della Commissione di giustizia, mi sembra che si debba prendere come base del calcolo la mensilità dei magistrati. Se si tratta di ridurla al 50 per cento il calcolo è molto semplice.

TRABUCCHI, *relatore*. Il collega Asaro proporrebbe di accettare la proposta governativa; soltanto invece di far riferimento all'equiparazione dei gradi, rimasta valida solo per alcuni effetti, stabilirebbe le stesse cifre che verrebbero da detta equiparazione, applicandole ai gradi della Magistratura, in modo da confermarne lo sganciamento dalla gerarchia statale.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I sistemi sono due: o noi nel considerare un determinato grado, teniamo presente la tabella degli impiegati comuni, oppure teniamo presente la tabella della Magistratura.

TOMÈ. Ritengo opportuno sottolineare il parere espresso dalla 2ª Commissione. Già ieri, nel deliberare la questione, ci siamo resi conto della inopportunità di adottare qualsiasi riferimento a quei gradi che si son voluti sopprimere. Tale inopportunità appare maggiormente grave quando si tenga presente il fatto che già nella legge delega il Governo non ha ritenuto opportuno prospettare la possibilità o l'attualità di un miglioramento del trattamento economico dei magistrati. Se noi oggi deliberiamo un miglioramento riferendoci ai gradi degli altri funzionari statali, è evidente che noi introduciamo il cavallo di Troia, è evidente cioè che domani, quando si discuterà la legge delega, si potrà dire a ragione che ormai il principio di un riconoscimento di miglioramenti ai magistrati è implicito in questa nostra decisione. Prima di accedere a una dizione come quella proposta dal Ministero del tesoro, dovremmo qui decidere pregiudizialmente se siamo orientati o no verso un'equiparazione dei magistrati agli altri funzionari dello Stato per quanto riguarda i miglioramenti da attuare in avvenire.

Se noi vogliamo lasciare la questione impregiudicata dobbiamo necessariamente adot-

tare una formulazione diversa. Perciò aderisco in pieno alle considerazioni presentate nel parere della 2ª Commissione di adottare una formulazione assolutamente autonoma per i miglioramenti che vogliamo concedere.

Sono d'accordo sul fatto che se c'è una ragione per la concessione degli attuali miglioramenti ai magistrati, essa può consistere solo nell'opportunità di mantenere quel distacco che si è voluto prestabilire con la legge sul trattamento economico della Magistratura. Adottando la formulazione proposta dalla 2ª Commissione aumentiamo ancora il distacco e daremmo ai magistrati qualche cosa di più che agli altri funzionari; perciò la mia proposta è che si adotti una formulazione che mantenga la completa distinzione dei magistrati. Mi sembra che nel parere della 2ª Commisisone ci sia già un conteggio, sia pure amministrativo, di quello che verrebbe ad essere il miglioramento complessivo per i magistrati, con percentuale, se non erro, di circa il 24 per cento nello stipendio mensile. A me sembra che non dovrebbe essere difficile adottare una formulazione che si concretasse in una percentuale rispetto al trattamento fruito dai magistrati in modo da mantenere i miglioramenti per questi ultimi aderenti proporzionalmente agli aumenti che si fanno ai funzionari dello Stato.

RESTAGNO. Sono contrario alla formula predisposta dal provvedimento in esame e cioè di corrispondere ai magistrati questa aliquota di aumento. È soprattutto questione di metodo; se si è voluta sganciare questa categoria dall'altro personale dello Stato, non si può, a distanza di due anni, ritornare indietro. Non mi sembra opportuno seguire questa strada ma bisogna trovare una formula che non fornisca alcun aggancio con i provvedimenti a favore di altre categorie del personale dello Stato.

Anche a me sembra veramente preoccupante il problema che nella legge delega non sia previsto nessun aumento per i magistrati. Concludendo, sono del parere che qualche cosa si debba dare, ma non con l'attuale formula.

TOMÈ. Forse sarebbe meglio rimandare tutto a quando si determineranno i miglioramenti per gli altri dipendenti dello Stato e adottare una formulazione definitiva in quella occasione.

JANNACCONE. Sinora si è parlato di formula; dico però che in verità sono contrario anche alla sostanza.

Se il Ministro del bilancio non dice una buona volta che non si possono fare altre spese oltre un certo limite, salvo naturalmente i casi imprevisti che possono capitare, e se il Ministro delle finanze continua a dire che il carico tributario è divenuto intollerabile ma ogni volta è costretto ad aumentarlo per far fronte alle numerose spese, noi andremo sempre avanti con una valanga di aumenti di stipendi i quali contribuiscono anche, a loro volta, ad aumentare i prezzi sul mercato. Riconosco che ogni categoria può dire che la sua retribuzione dovrebbe essere aumentata, ma io sono contrario ad ogni aumento per questione di principio, perchè ciò significa andare avanti senza avere assolutamente la minima possibilità di toccare la fine del percorso, senza misurare le conseguenze, per cui ad un certo momento potremmo trovarci di fronte a tali difficoltà di bilancio da ricadere nei guai passati.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, mi permetto di riassumere per sommi capi la discussione che fin qui si è svolta su questa materia così delicata.

Innanzitutto dobbiamo preoccuparci della questione pregiudiziale sollevata dal senatore Tomè, la quale, se ho ben compreso il suo pensiero, consiste in questo. C'è una legge del 1951 la quale ha sganciato, come funzioni e come trattamento economico, i magistrati dal rimanente corpo impiegatizio dello Stato, e una caratteristica particolare di questo sganciamento è che la tredicesima mensilità non è più stata concessa ai magistrati, essendo entrata a far parte globalmente del loro trattamento economico. Quando infatti si è parlato nel giugno scorso di concedere agli impiegati un acconto sulla tredicesima mensilità, nessuno ha pensato che tale beneficio potesse estendersi anche alla Magistratura; nè la Magistratura, del resto, lo ha chiesto. È scritto espres-

samente nella relazione che il provvedimento della tredicesima mensilità in modo assoluto non è applicabile alla Magistratura. Ora questo acconto sulla tredicesima mensilità ha cambiato nome e si chiama « adeguamento », ed i magistrati allora hanno detto: trattandosi di un adeguamento di stipendio, anche noi abbiamo il diritto di beneficiarne. Ecco dove sorge l'eccezione pregiudiziale del senatore Tomè: quando si parla di adeguamenti di stipendio delle altre categorie statali, è automatico ed implicito che anche la Magistratura debba godere del medesimo trattamento? Nella legge delega è prevista una simile attuazione? Noi pertanto — dice il senatore Tomè — prendendo oggi una deliberazione, veniamo a pregiudicare, o meglio a mettere una ipoteca, su quello che sarà il risultato della discussione della legge delega, perchè veniamo ad ammettere il principio che ogni adeguamento agli statali sarà ugualmente applicabile alla Magistratura.

D'altra parte, nel concedere questo adeguamento, non si è potuto fare a meno, per tutti gli statali, di parlare della mensilità, essendo stato affermato che tale adeguamento consiste nella concessione di una mezza mensilità: non si tratta più quindi di un anticipo sulla tredicesima mensilità, bensì di un adeguamento che è pari ad una mezza mensilità. Se noi estendiamo questo adeguamento, pari ad una mezza mensilità, anche alla Magistratura, implicitamente — come già ha rilevato il relatore Trabucchi — veniamo a riconoscere che tale beneficio deve essere esteso anche alla Magistratura.

Infatti all'articolo 1 del disegno di legge proposto dal Governo si dice che al personale della Magistratura viene concesso « un miglioramento economico pari alla metà della tredicesima mensilità degli impiegati civili dello Stato, ecc. ». È vero che non si dice che viene concessa una mezza mensilità, però non vorrei che, in base a tale formulazione, in avvenire la Magistratura invochi questa disposizione come un precedente vincolativo, con tutte le conseguenze che ne potranno derivare.

CORTI. Effettivamente le argomentazioni sono tali e tante che consiglierebbero da parte nostra un più approfondito studio del problema. Le osservazioni del senatore Tomè sono molto importanti, ed è necessario esaminarle con maggiore ponderazione, per cui io proporrei, anche perchè si tratta di un disegno di legge che non riveste carattere di estrema urgenza, di rinviare la discussione per dare a tutti il modo di esaminare le varie questioni alla luce di maggiori dettagli.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me sembra che, in sostanza, non manchino gli elementi per decidere, e del resto noi siamo qui proprio per fornire tali elementi.

Il Governo, presentando questo disegno di legge, doveva in qualche modo calcolare l'entità del miglioramento che veniva a concedere, e poichè noi abbiamo, nella determinazione delle quantità, i metri e le misure più diverse, nulla di strano, quindi, che, per esempio, si sia parlato di mezza mensilità. Anche sul mercato, quando si ricorreva alla specie del baratto, non si citava più la moneta bensì la cosa che si dava in cambio. Nella fisica si parla di atmosfere, nell'astronomia di anni-luce. Qui si parla di mezza mensilità ma non vi è alcun necessario, ineliminabile riferimento a quella tredicesima mensilità che percepiscono gli altri impiegati dello Stato; anzi, come il Presidente ha messo in evidenza, quando si poteva fare riferimento a quel particolare emolumento che aveva un proprio *nomen juris*, non si è parlato della concessione della mezza tredicesima mensilità ai magistrati, e di fatto allora esso emolumento si presentava come un anticipo sulla tredicesima mensilità.

In altri termini quando, nel giugno scorso, si decise di dare una mezza mensilità di anticipo agli impiegati dello Stato, la tredicesima mensilità venne divisa in due quote: una doveva essere pagata subito, un'altra nel mese di dicembre; e necessariamente non si poteva parlare allora di estendere lo stesso beneficio ai magistrati. Oggi, sul piano legislativo, come è unanimemente riconosciuto, la questione ha un altro aspetto: quella mezza mensilità viene attribuita a titolo di miglioramento del trattamento economico. Allora, lasciando da parte qualsiasi terminologia e considerando il termine « mezza mensilità » solo come indicativo della cifra, la domanda è questa: allo stato attuale delle condizioni di bilancio, del reddito

nazionale, della retribuzione dei magistrati (retribuzione particolare in virtù del loro sganciamento che è giuridico ed economico insieme), conviene oggi concedere un analogo miglioramento ai magistrati? Influisce su ciò la circostanza di quel tanto di aumento del costo della vita che si è determinato dal giorno in cui fu approvata l'autonomia della Magistratura? In caso positivo, occorre determinare la misura del miglioramento.

Il Tesoro, per suo conto, anche a non volersi soffermare troppo sull'articolo 14 della legge sullo sganciamento della Magistratura, ha tuttavia dovuto condensare in una cifra questi miglioramenti ai magistrati, ed ha ritenuto, in rispondenza a quelle tre esigenze cui ho accennato dianzi (condizioni di bilancio, reddito nazionale, retribuzione dei magistrati) di determinare questo miglioramento facendo riferimento allo stipendio dei pari grado impiegati civili. E qui, in sostanza, non è il caso di irrigidirsi in una interpretazione rigorosa o addirittura in una dogmatica degli istituti circa l'articolo 14 della legge sullo sganciamento. Insomma il Ministero ha detto: in dipendenza dell'aumentato costo della vita, che ha suggerito di dare dei miglioramenti agli impiegati statali, metto a disposizione di un analogo miglioramento per i magistrati la cifra di 200 milioni, cifra che, secondo la Commissione di giustizia, dovrebbe essere aumentata di un quarto. E non vi è stata in maniera assoluta alcuna preoccupazione di pregiudizialità. E per quanto il Tesoro ha fatto nell'àmbito di questa determinazione, non lo si accusi di aver riesumato precedenti legislativi che, del resto, sono tuttora in vigore.

Per questi motivi io ritengo che il disegno di legge presentato dal Governo debba meritare la benevola considerazione del Parlamento.

Circa la pregiudizialità, l'affermazione che viene ad essere sintetizzata nell'espressione « noi oggi aumentiamo ai magistrati perchè aumentiamo agli altri impiegati » non è giuridicamente esatta; può, semmai, essere esatta per la sua importanza economica, cioè per la sua impostazione di esigenza economica. Non esiste alcuna automaticità appunto perchè vi è stato lo sganciamento, tanto è vero che tutte le volte che sono state emanate disposizioni in favore degli impiegati statali, non vi è stata alcuna analoga, corrispondente disposizione per i magistrati.

Infine lasciatemi dire che io sono convinto, sotto una luce ottimistica e non per le preoccupazioni formulate dal senatore Fortunati (che cioè si possa arrivare ad una situazione analoga a quella del 1929 per cui di necessità si verificò quel fenomeno di decurtazione degli stipendi negli anni 1932-33) che l'avviamento odierno dell'economia italiana e mondiale permetterà in un giorno non lontano di mettere la parola « fine » a questo movimento ascensionale nel campo del trattamento economico dei pubblici dipendenti e che le condizioni di mercato saranno tali da assicurare, in base alle retribuzioni che attualmente percepiscono i lavoratori in genere, quell'ottimo tenore di vita al quale tutti aspiriamo.

PESENTI. Mi pare che questo disegno di legge sia uscito un po' dai limiti in cui era posto il provvedimento specifico che considerava disposizioni di carattere più generale. Siccome l'onorevole Sottosegretario ha parlato di miglioramenti economici per il 1953, noi dobbiamo qui sollevare la stessa eccezione che abbiamo sollevato in occasione della discussione del disegno di legge sui miglioramenti economici per i dipendenti statali, cioè noi ripetiamo che questa mezza mensilità non deve affatto computarsi come anticipo sui miglioramenti che decorreranno dal 1954, come è intendimento del Governo, ma come acconto sui miglioramenti che debbono decorrere dal luglio 1953.

Insomma la stessa rivendicazione che abbiamo avanzato per i dipendenti statali, formuliamo per i magistrati, in quanto anche loro impiegati a reddito fisso. Pertanto, anche a questo disegno di legge bisognerebbe apportare nel titolo la stessa modificazione che abbiamo apportato al disegno di legge per i miglioramenti agli impiegati statali, sganciando in sostanza il provvedimento da quelli che saranno gli aumenti degli stipendi.

Per quel che riguarda poi il miglioramento specifico che deve essere dato ai magistrati, la versione del Governo parla di mezza mensilità calcolata con riferimento ai gradi gerarchici degli altri impiegati civili dello Stato,

per cui in tal caso il personale della Magistratura risulterebbe in pratica di nuovo collegato con il personale delle altre amministrazioni statali.

PRESIDENTE. Si tratta di una equiparazione formale, non sostanziale.

PESENTI. D'accordo, però la parificazione viene fatta ai gradi, e quindi agli stipendi, degli impiegati statali corrispondenti, che, come è noto, sono molto più bassi.

C'è poi, in merito a questo specifico argomento, l'altra versione che, in sostanza, vorrebbe si dicesse che si tratta di una particolare sovvenzione che viene data a questo personale della Magistratura, il quale ha un trattamento economico particolare, sovvenzione che deve essere pari alla mezza mensilità calcolata in base alla tabella attuale che regola la loro retribuzione.

A mio avviso sarebbe più giusto accogliere questa seconda tesi, cioè dare al personale della Magistratura una mezza mensilità in base alla tabella allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, come dispone l'emendamento che è stato proposto al primo comma dell'articolo 1 dal collega Asaro.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Asaro, sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, è così formulato: « Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuito, ad integrazione del trattamento economico per l'anno 1953, un miglioramento economico pari alla metà dell'assegno mensile come stabilito nella tabella *A* allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni ». Quindi, in sostanza, si verrebbe a dare al personale della Magistratura una mezza mensilità superiore a quella percepita da tutti gli altri impiegati dello Stato.

JANNACCONE. Il Ministro del tesoro afferma di non poter stanziare più di 200 milioni; quindi mancherebbe la copertura, se si stabilisse di concedere una mezza mensilità nella misura indicata dall'emendamento Asaro. D'altra parte la cifra di 200 milioni divisa tra tutti i magistrati, darebbe a ciascuno una somma così tenue da non valere la pena di sovvertire tanti princìpi, per assicurare ai magistrati una così piccola gratificazione.

PRESIDENTE. A me sembra che, una volta stabilito come punto fermo lo sganciamento delle funzioni e del trattamento economico dei magistrati, si possa ritener equo che, in rapporto alle condizioni della moneta e del carovita, le retribuzioni dei magistrati vengano aggiornate. È chiaro però che se le condizioni sociali di vita nel Paese rendono necessario un miglioramento economico, questo miglioramento deve essere dato a tutti nella stessa misura, dovendosi adeguare tutti alle mutate esigenze della vita. Non ritengo perciò si possa concedere ai magistrati, a titolo di adeguamento, un miglioramento in misura superiore a quella concessa agli altri impiegati dello Stato. Ciò non sarebbe giusto. Per questo, mi sembra che sia da sostenersi la formula adottata dal Governo, che assicura ai magistrati il miglioramento economico pari proporzionalmente a quello concesso agli altri impiegati.

TRABUCCHI, *relatore*. Secondo la tabella del trattamento economico della Magistratura, che, del resto, corrisponde più o meno a quella dei funzionari del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, gli stipendi annuali vanno da 869.000, portate dopo sei mesi a 930.000 lire, per gli uditori, a 1.250.000-1.600.000 per i giudici ordinari, non calcolando i magistrati della Corte di cassazione, che hanno una posizione particolare e che raggiungono, col Primo presidente della Corte di cassazione, i due milioni all'anno. Concedendo un miglioramento del 2 per cento, verremmo a dare agli uditori circa 19.000 lire di aumento una volta tanto ed ai giudici circa 25.000 lire. Concedendo invece un miglioramento economico pari alla metà della tredicesima mensilità, noi daremmo circa 40.000 agli uditori e dalle 50 alle 55 mila lire ai giudici.

Questi i termini della questione. Accogliendo poi il concetto dell'emendamento Asaro, si verrebbe a corrispondere ai magistrati un ventiquattresimo dello stipendio annuale, mentre agli altri impiegati civili dello Stato si corrisponde un ventiseiesimo di annualità. L'ingiustizia della proposta risiede appunto nel

fatto che ai magistrati, i quali godono già di stipendi superiori, invece di concedere un miglioramento proporzionalmente uguale a quello degli altri impiegati, si concederebbe un miglioramento leggermente maggiorato, cioè un ventiquattresimo anzichè un ventiseiesimo.

Fatta questa precisazione contabile, desidero chiarire un altro punto. A mio avviso, l'osservazione del senatore Tomè è rilevante per quel che riguarda il collegamento con la legge delega. Poichè la carriera dei magistrati è determinata in modo del tutto particolare e il loro trattamento economico ha una disciplina autonoma, io penso che noi dovremmo considerare la legge delega assolutamente estranea. Sorge allora il dubbio, fatto presente dal senatore Tomè, vale a dire: il fatto che noi concediamo oggi alla Magistratura ordinaria e al personale affine quello stesso miglioramento che per gli altri impiegati dello Stato è considerato come un'anticipazione su futuri aumenti di stipendio, ci impegna, anche al di fuori del riordinamento dei dipendenti statali, attualmente allo studio, a prendere in esame un riordinamento del trattamento economico della Magistratura? Io credo che su questo punto si debba essere molto chiari nel dare una risposta negativa. Sarebbe anzi bene non modificare il titolo della legge, quando parla di provvedimenti per il 1953, perchè non si possa pensare di rimettere sul tappeto la questione del trattamento economico dei magistrati. E, in riferimento a questo provvedimento per il 1953, noi dovremmo abolire qualsiasi possibile agganciamento con l'anticipazione concessa agli impiegati statali e, anzichè di mezza tredicesima o di un ventiquattresimo o di un ventiseiesimo, parlare piuttosto di un tanto per cento concesso una volta tanto sullo stipendio. Volendo rimanere entro i limiti dello stanziamento dei 200 milioni, tale percentuale dovrebbe essere fissata nel 2 per cento.

BRACCESI. Riduciamo il problema alla sua forma più semplice. È nostra intenzione concedere o meno un aumento ai magistrati? Tutti siamo d'accordo nel rispondere sì, ma soltanto per il 1953, essendosi verificato in quest'anno un leggero aumento del costo della vita. Il provvedimento insomma si riduce ad una specie di mancia natalizia che si concede ai magistrati. Confesso che una concessione, sotto questa forma, mi sembra poco dignitosa. Mi associo pertanto alla proposta del senatore Corti di rinviare l'esame del disegno di legge per studiarlo attentamente, onde vedere se sia veramente necessario corrispondere un aumento congruo e concreto ai magistrati, evitando, in caso negativo, di dar loro questa specie di mortificazione.

VALENZI. Voglio riassumere la posizione che noi prendiamo in questa questione, che in un certo senso trova un punto d'incontro in quanto ha detto il senatore Trabucchi. Noi siamo del parere di concedere ai magistrati una gratifica una volta tanto, chiarendo che non si tratta di miglioramenti, ma di un provvedimento in favore del personale della Magistratura. La somma da corrispondersi noi pensiamo che debba essere pari al 4 per cento dello stipendio annuo.

PRESIDENTE. Non ci sarebbe più la copertura. Il senatore Corti, cui si è associato il senatore Braccesi, propone un rinvio dell'esame del disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie » (203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Sostanzialmente lo scopo del presente provvedimento è quello di adeguare, riguardo ad alcune norme procedurali, il trattamento degli invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie alla situazione dei pensionati di guerra. Si tratta di una norma che non introduce princìpi nuovi, ma che tende ad equiparare la posizione delle due ci-

tate categorie di personale che, servendo la Patria, hanno perduto la salute o la propria validità fisica.

Nell'articolo 1 del disegno di legge si dà facoltà ai titolari di assegni privilegiati ordinari rinnovabili di presentare domanda di accertamento per il rinnovo, sei mesi prima della scadenza, dell'assegno. Attualmente, secondo la legge del 1917, l'accertamento per il rinnovo è eseguito entro il termine di quattro mesi.

È noto che, quando non è immediatamente accertabile la perennità di una malattia o di uno stato di invalidità, si provvede ad attribuire al militare un assegno privilegiato ordinario temporaneo, anzichè una pensione. Alla scadenza dell'assegno vengono rinnovati gli accertamenti sanitari. L'esperienza ha insegnato che quattro mesi non sono sufficienti per rifare tali accertamenti, anche perchè dal 1917 ad oggi gli invalidi di tale categoria sono notevolmente aumentati di numero. Si ritiene perciò opportuno di portare il termine a sei mesi, come per i titolari di assegni provvisori di guerra.

Con l'articolo 2 si porta ad un anno il periodo, previsto nel passato in sei mesi, durante il quale si continua a corrispondere l'assegno privilegiato nel caso in cui non siano ancora stati effettuati gli accertamenti. Nell'ipotesi che gli accertamenti portino poi alla riduzione di categoria, il rimborso da parte dell'assegnatario dovrebbe essere limitato al solo importo degli arretrati.

Con l'articolo 3, in analogia a quanto stabilito per gli invalidi titolari di pensioni di guerra, si prescrive che qualora l'invalido non si presenti alla visita sanitaria, l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e che, trascorsi dieci anni dalla scadenza dei termini, la domanda di accertamento non sarà più ammessa. Si stabilisce inoltre che le Commissioni sono tenute a comunicare alle singole amministrazioni interessate i nominativi degli invalidi che non si sono presentati.

L'articolo 4 riduce da otto a quattro anni il termine massimo fissato dalla legge del 1917, entro cui può essere conferito l'assegno rinnovabile per i tubercolotici. In altri termini, in correlazione con l'articolo 23 della legge sulle pensioni di guerra, il periodo massimo per decidere di attribuire la pensione definitiva agli ammalati tubercolotici è ridotto a quattro anni. Io penso che in quattro anni si possa arrivare a compiere l'accertamento definitivo. D'altra parte non vi sarebbe alcuna ragione per mantenere una distinzione fra il trattamento fatto agli invalidi per servizio e quello fatto agli invalidi di guerra.

Anche nel contenuto dell'articolo 5 vi è perfetta analogia con le norme per gli invalidi di guerra e cioè, che quando venga ridotto l'assegno di superinvalidità, questo viene ancora conservato per un biennio. Ad esempio, quando ai tubercolotici viene dato un assegno di invalidità di categoria minore, l'effetto di questo declassamento comincia a funzionare dopo un biennio. Infine l'articolo 5 stabilisce semplicemente una disposizione transitoria in quanto le sue norme si applicano anche a coloro per i quali è stato riconosciuto un miglioramento nel biennio antecedente l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 sarebbe veramente l'articolo più discutibile dal punto di vista sia giuridico che finanziario. Esso prevede l'ipotesi in cui, ricoverato l'invalido a carico dell'amministrazione dello Stato o a carico di un ente con il quale lo Stato abbia fatto una convenzione per far ospitare da ospedali o da istituti di cura mutilati o invalidi per causa di servizio ordinario, si farebbe luogo alla ritenuta sull'assegno che è di competenza del mutilato o dell'invalido in misura non superiore ad un quarto. Però viene anche detto: « ... in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli istituti di ricovero dall'ente assistenziale, e dalle condizioni di famiglia dell'invalido », il che lascia una completa discrezionalità al Ministero, sempre nei limiti di questo quarto. Viene aggiunto alla legislazione precedente che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero non è a totale carico dell'Amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento.

Riassumendo, norme di natura sostanziale non sarebbero che quella circa l'aumento del periodo entro cui si comincia a dare l'assegno, anche se non sono stati fatti gli accertamenti,

da sei mesi ad un anno; quella che riduce da otto a quattro anni il periodo di provvisorietà massimo per il caso dei tubercolitici, quella che assegna a questi un biennio in aggiunta e, infine, quella che lascia un notevole margine di discrezionalità al Ministero, nei limiti di un quarto, per effettuare la ritenuta nei casi di ricovero a spesa totale dell'Amministrazione. Tutte le altre sono norme procedurali.

Sono favorevole all'accoglimento integrale di questa proposta perchè il suo spirito fondamentale è quello di adeguare completamente la situazione e il trattamento del personale invalido per servizio a quello dei militari invalidi per ragioni di guerra. Non vedo perchè dovremmo fare due trattamenti diversi di fronte a persone che, sempre servendo la Patria, hanno contratto infermità o subìto mutilazioni.

PRESIDENTE. Mi sembra che questo provvedimento sarebbe stato più consono se fosse stato proposto quando abbiamo discusso le norme sulle pensioni di guerra e se fosse stato proposto dal Ministero. Esso invece è originato da un'iniziativa parlamentare, ed è stato approvato in sede legislativa dalla IV Commissione della Camera dei deputati.

Mi preoccupa però che nel disegno di legge non ci sia la minima parola circa la copertura dell'onere che essa comporta.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la copertura bisogna dire che prima di tutto non vi è un onere immediato, che esso non è facilmente determinabile e d'altro canto che si tratta di poche decine all'anno di invalidi. La spesa quindi può rientrare tranquillamente nello stanziamento attuale di bilancio. È un ripiego che lo Stato accetta perchè non si riesce in pratica, entro il termine stabilito dalle disposizioni attuali, a definire le pratiche di pensioni. Quindi, tutto sommato, credo che le questioni sollevate dal nostro Presidente possano esser così chiarite.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è portato a sei mesi prima della scadenza dell'assegno.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino ad un anno, in base agli atti e alla relativa liquidazione.

Nei casi di riduzione di categoria le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

(*È approvato*).

Art. 3.

Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga, di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La domanda non sarà ammessa decorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole amministra-

zioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

(*È approvato*).

Art. 4.

In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

(*È approvato*).

Art. 5.

I superinvalidi di cui al precedente articolo 4 che nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge furono riconosciuti migliorati ed ascritti ad una categoria inferiore alla prima, conserveranno immutato il trattamento economico precedente per un biennio, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dell'assegno della maggiore categoria, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza di detto biennio, ove venga riconfermata l'ascrivibilità alla categoria inferiore.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero – dall'Ente assistenziale previsto dall'articolo 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne è assunto l'onere – ed alle condizioni di famiglia dell'invalido.

Tali ritenute vanno a favore dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dallo adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 della citata legge 4 maggio 1951, n. 306, è corrisposta integralmente anche quando l'invalido è ricoverato in ospedale o in altri luoghi di cura.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per ottenere la proroga di cui al precedente articolo 2 od il trattamento previsto dal precedente articolo 5, nei casi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari